

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2045

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati STORTI, CAPPUGI, CALVI, ZANIBELLI, MARTONI, SABATINI, PAVAN, DONAT-CATTIN, SCALIA, TOROS, CENGARLE, GITTI, MAROTTA VINCENZO, CASATI, AZIMONTI**

*Presentata il 20 febbraio 1960*

**Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame ha per oggetto la proroga del termine di delega previsto dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, allo scopo di consentire al Governo la piena esecuzione della legge stessa. Unitamente a tale modifica i proponenti suggeriscono di spostare di alcuni mesi il termine entro cui i contratti o gli accordi che siano stati stipulati, possono formare oggetto di decreto legislativo, per far rientrare nell'ambito di applicazione della legge alcuni importanti contratti recentemente conclusi che non sembra né giusto né logico escludere dalla possibilità di recezione legislativa.

È opportuno chiarire, in via di premessa, che tali modifiche non intendono per nulla mutare, né nella forma né nella sostanza, la logica e i fini dell'attuale provvedimento legislativo il quale conserva intera la sua fisionomia e la sua funzionalità nel quadro degli obiettivi che esso intende realizzare. Sarà sufficiente all'uopo illustrare le ragioni di ordine meramente pratico che inducono a considerare con urgenza le proposte di modifica che sono contenute nel presente progetto.

Sono a tutti note le difficoltà veramente non trascurabili, che ha sollevato in questi mesi il meccanismo della legge in questione ai

fini del deposito e della pubblicazione degli accordi e dei contratti collettivi. Innanzi tutto la situazione contrattuale rispetto cui ha dovuto operare la legge si è manifestata così vasta e così complessa, sia per numero di categorie, sia per diversità di livelli negoziali, che il termine di un anno concesso dalla legge stessa al Ministero del lavoro per compiere tutte le operazioni necessarie al fine di dare piena attuazione alla delega legislativa si va ormai dimostrando insufficiente e di troppo breve durata. Si pensi, ad esempio, al procedimento del deposito. Non ancora sono stati depositati tutti i contratti o accordi a livello nazionale di cui, fra l'altro, non si conosce esattamente il numero. Da parte delle organizzazioni depositanti, inoltre, si deve compiere spesso una serie di operazioni complesse che possono richiedere, ad esempio, il reperimento e il deposito di vecchi contratti, per cui tutto ciò si traduce in un ritardo del deposito stesso ed in difficoltà per le operazioni successive. Anche per quanto concerne la pubblicazione dei contratti e degli accordi depositati, le cose vanno a rilento e soltanto un numero limitato di contratti è stato pubblicato. A ciò si aggiungano le operazioni di controllo preventivo che deve fare il Ministero del lavoro, l'accertamento della autenticità dei contratti, le eventuali contestazioni successive, la pubblicazione nell'apposito bollettino

dei contratti depositati, per avere un quadro sufficientemente indicativo delle difficoltà obiettive che si sono manifestate in questi primi mesi di avvio dell'applicazione della legge n. 741, difficoltà che rischiano di far fallire completamente la legge stessa per insufficienza del termine di durata della delega, poiché esso non consente il pieno esaurimento delle procedure necessarie per giungere alla emanazione dei decreti legislativi.

Di fronte a tale prospettiva il Parlamento non può non assumere precise misure per non far cadere nel vuoto uno strumento legislativo così faticosamente elaborato e che risponde, pur con difficoltà, al fine di garantire a tutti i lavoratori un minimo di tutela economica e normativa. I proponenti che esprimono il pensiero di una delle maggiori centrali sindacali, ritengono opportuna una dilazione del termine di scadenza della delega, al fine di consentire al Governo di portare a compimento un esperimento legislativo il cui interesse non può mettersi in dubbio, al di sopra delle polemiche e delle critiche più o meno obiettive cui ha dato luogo, per i risultati che potrà apportare nello stabilimento di una più sicura e salda difesa delle condizioni dei lavoratori.

La seconda modifica che i proponenti suggeriscono di introdurre ha lo scopo di consen-

tire, in via del tutto eccezionale, l'applicazione della legge sui minimi ad alcuni importanti contratti conclusi nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge stessa e che non hanno potuto stipularsi entro il termine previsto per la loro recezione in legge. Si tratta di una situazione straordinaria e singolare la cui presa in considerazione ai fini della estensione della legge n. 741 non vuole affatto adulterare quella che è la *ratio* fondamentale della legge stessa, ma provvedere esclusivamente ad esigenze straordinarie ed eccezionali che non sembra onesto trascurare. Si pensi, ad esempio, al contratto dei metalmeccanici, a quello dei minatori, a quello dei tessili, a quello dei dipendenti delle aziende editrici e stampatrici dei giornali e ad alcuni altri conclusi in tempi recenti o in via di conclusione.

La presente proposta di legge contiene quindi due modifiche: con la prima si sposta di sei mesi a partire dall'entrata in vigore della legge 14 luglio 1959, n. 741, il termine utile entro cui gli accordi economici o contratti collettivi esistenti sono suscettibili di deposito e quindi di recezione in legge; con la seconda si proroga pure di sei mesi il periodo di durata della delega per dar modo al Governo di predisporre ed emanare gli opportuni decreti legislativi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nella emanazione delle norme di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, il Governo dovrà uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima.

### ART. 2.

Il termine di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di sei mesi.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.